

Art. 1. – Costituzione e Sede

E' costituita l'Associazione Culturale denominata "NUTRISAN" con sede in Milano Via Pordenone 13. L'associazione è retta dal presente Statuto, è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile.

Art. 2. – Scopo istituzionale

L'Associazione è un centro culturale permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico e progressista, persegue i seguenti scopi:

- diffondere la cultura del benessere e della nutrizione come prevenzione per la salute,
- ampliare conoscenze su temi specifici, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo nutrizionale affinché sappiano trasmettere informazioni sull'alimentazione naturale come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile.

Art. 3. – Attività Istituzionale

L'associazione "NUTRISAN" per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti;
- attività sociali: colazioni, pranzi e cene;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Art. 4. – Soci

I soci si distinguono in "Soci fondatori", "Soci Ordinari" e "Soci Onorari".

- I Soci Fondatori sono i firmatari dell'atto costitutivo dell'associazione e sono permanentemente esentati dal versamento della quota sociale annua.

- I Soci ordinari sono persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo e ne condividano pienamente le regole del presente statuto. Il numero dei soci ordinari è illimitato.

- I Soci onorari sono personalità illustri nel campo medico, letterario, antropologico, scientifico o discipline psicosomatiche e olistiche. Per la nomina di socio onorario ne ha facoltà il Consiglio direttivo.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5. – Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

Tutte le persone fisiche che abbiano la maggiore età e le persone giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione acquistano la qualità di Associato, con l'accoglimento, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda presentata allo stesso Consiglio Direttivo e con il versamento della quota associativa annuale determinata dal medesimo Consiglio Direttivo. Gli Associati compongono, con facoltà di voto deliberativo, l'Assemblea. Le persone giuridiche partecipano alla vita associativa per il tramite del loro legale rappresentante o di persona da questo delegata. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di Associato.

La qualifica di socio si perde per:

1. Dimissioni volontarie;
2. Decesso;
3. Esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per manifesta opposizione agli scopi sociali e alle regole dell'associazione;
4. Morosità per mancato versamento della quota associativa annuale.

Art. 6. – Diritti ed Obblighi dei Soci

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dell' Associazione.

Art. 7. – Patrimonio e risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi di privati
- beni, immobili e mobili;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 8. – Bilancio ed esercizio finanziario

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 9. – Gli Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio Arbitrale

Art. 10. – Assemblea

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno 1/10 degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione con la presenza del numero dei soci presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e l'ora delle riunioni sia in prima che in seconda convocazione con l'elenco delle materie da trattare;

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo e il Collegio arbitrale;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 11 – Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Il consiglio direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il segretario-cassiere.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- a) presidente;
- b) da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- c) richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote sociali annuali.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 12 – Il presidente

Il presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. E' legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di legge.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 14. – Il Collegio arbitrale

Il collegio arbitrale è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Ha il compito di dirimere, senza formalità, le controversie tra i soci.

Art. 15 – Il Segretario

Il segretario-cassiere è responsabile della custodia e conservazione dei verbali, dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell'associazione, oltre che dei verbali degli organi previsti dal presente statuto.

Art. 16 - Lo scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore come previsto dall'art. 5 comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 17- Disposizioni finali

Per quanto non previsto o non diversamente disposto dal presente Statuto si fa riferimento alle Leggi Statali e Regionali in tema di associazioni e di enti commerciali e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il segretario

Il Presidente